

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2015, n. 24-2428

Approvazione dell'atto di indirizzo per la formulazione del bando regionale di attuazione del Progetto straordinario "Garanzia Giovani Disabili - GGD" 2015-2017 - Fondo Regionale Disabili. Modifiche alla DGR n. 25-1906 del 27 luglio 2015.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista la L. n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii;

vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 34, 35 e 36;

vista la L.R. 7/01 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

vista la L.R. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.G.R. 1-1450 del 25.05.2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;

vista la D.G.R. n. 25-1906 del 27 luglio 2015, “Approvazione dell’atto di indirizzo per la formulazione del bando regionale di attuazione del Progetto straordinario “Garanzia Giovani Disabili – GGD” 2015-2017 – Fondo Regionale Disabili. Modifiche alla DGR n. 30-4008 dell’11.06.2012.”;

preso atto che la D.G.R. n. 25-1906 del 27 luglio 2015, prevede che per realizzare il progetto straordinario “Garanzia Giovani Disabili – GGD” vengano utilizzate risorse finanziarie già trasferite all’Agenzia Piemonte Lavoro;

tenuto conto che le procedure di gestione amministrativa regionale prevedono che l’Ente pagatore dei servizi ammissibili realizzati dai Soggetti attuatori sia la Regione Piemonte in qualità di organismo intermedio dell’intervento;

preso atto che la dotazione finanziaria complessiva del Progetto straordinario Garanzia Giovani Disabili è pari a Euro 3.000.000,00 per il periodo 2015-2017 e che il finanziamento delle indennità di tirocinio (pari a Euro 2.000.000,00) è coperto dalle risorse già trasferite all’Agenzia Piemonte Lavoro, mentre il finanziamento dei servizi ammissibili realizzati dai soggetti attuatori (pari a Euro 1.000.000,00) è coperto con le risorse assegnate sul Cap. 168440 del Bilancio 2015 gestite dalla Regione in qualità di organismo intermedio dell’intervento;

considerato che come stabilito nell’Allegato alla D.G.R. n. 25-1906 del 27 luglio 2015 il Progetto straordinario Garanzia Giovani Disabili adotta per ragioni di uniformità le regole gestionali degli interventi regionali di politica attiva del lavoro attinenti alla programmazione POR FSE 2014/2020;

considerato che come stabilito nell'Allegato alla D.G.R. n. 25-1906 del 27 luglio 2015 il Progetto straordinario Garanzia Giovani Disabili adotta regole coerenti con l'impianto della Garanzia Giovani Nazionale PON Youth Guarantee sia sui requisiti dei destinatari dell'intervento che sui servizi e le misure finanziate;

ritenuto opportuno modificare la suddetta D.G.R. n. 25-1906 e sostituire il suo Allegato a seguito delle risultanze del monitoraggio degli interventi della Ponyouth Guarantee che evidenziano un elevato consumo delle risorse riservate alle indennità di tirocinio, con la possibilità di limitare il numero dei potenziari destinatari dei servizi ammissibili;

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego, che fino all'insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65, comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 30.10.2015;

ritenuto infine di demandare alla Direzione Regionale Coesione Sociale l'adozione degli atti amministrativi successivi e conseguenti alla presente deliberazione;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di modificare la DGR n. 25-1906 del 27 luglio 2015 disponendo di destinare la somma di euro 3.000.000,00 per dare corso al Progetto straordinario Garanzia Giovani Disabili – GGD, garantendo il finanziamento delle indennità di tirocinio con le risorse già trasferite all'Agenzia Piemonte Lavoro e il finanziamento dei servizi ammissibili realizzati dai soggetti attuatori con la quota di euro 1.000.000,00 assegnata sul cap. 168440 del bilancio 2015;

di approvare, in sostituzione dell'Allegato della suddetta D.G.R. 25-1906, l'Atto di indirizzo per la formulazione del bando regionale di attuazione del Progetto straordinario "Garanzia Giovani disabili – GGD" 2015-2017, Fondo Regionale Disabili", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO



**ATTO DI INDIRIZZO PER LA FORMULAZIONE DEL BANDO REGIONALE DI
ATTUAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO
“GARANZIA GIOVANI DISABILI – GGD” 2015-2017**

FONDO REGIONALE DISABILI

Periodo 2015-2017

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
1 PREMESSA.....	6
2 INQUADRAMENTO E OBIETTIVI GENERALI.....	7
3 DESTINATARI	8
4 SOGGETTI ATTUATORI (BENEFICIARI).....	8
4.1 <i>Soggetti attuatori.....</i>	8
4.2 <i>I requisiti di ammissibilità degli operatori.....</i>	8
4.3 <i>Il ruolo dei soggetti della rete.....</i>	11
5 MODELLO DI FUNZIONAMENTO	11
5.1 <i>Individuazione dei destinatari.....</i>	11
5.2 <i>Presenza in carico e orientamento di 1° livello.....</i>	12
5.3 <i>Il percorso di politica attiva e i servizi offerti.....</i>	12
6 AZIONI AMMISSIBILI.....	14
6.1 <i>Servizi al lavoro.....</i>	15
6.2 <i>Indennità per la partecipazione al tirocinio.....</i>	18
7 RISORSE DISPONIBILI E SPESE AMMISSIBILI.....	18
7.1 <i>Determinazione della spesa, consuntivo dei costi e domande di rimborso.....</i>	19
8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERATORE.....	19
9 OBBLIGHI, CONTROLLI E REVOCHE.....	20
9.1 <i>Obblighi del Soggetto attuatore.....</i>	20
10 AZIONI A SUPPORTO DELL'ATTIVAZIONE E DEL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI.....	20

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme nazionali

- Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Legge n. 18 del 3 Marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 Dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 Marzo 2009 e depositata il 15 Maggio dello stesso anno alle Nazioni Unite;
- Legge n.92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Legge n. 99 del 9 agosto 2013 “Conversione in legge del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- Legge n. 78 del 16 maggio 2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Norme regionali

- Legge Regionale n. 63 del 13 aprile 1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000, Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 34, 35 e 36;
- Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

Atti regionali relativi ai servizi al lavoro e al FRD nonché, per ragioni di uniformità di gestione con gli altri interventi regionali di politica attiva del lavoro, atti regionali attinenti al FSE

- D.G.R. n. 59-9335 del 12 maggio 2003 avente per oggetto: "Affidamento di funzioni all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL) in tema di L.R. 51/2000 "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili". Attribuzione all'Agenzia della gestione del Fondo Regionale Disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle relative risorse";
- D.G.R. n. 60-12707 del 30 novembre 2009 "Indicazioni alle Province Piemontesi relative alla realizzazione di progetti di inserimento lavorativo rivolti a persone con disturbo psichico";
- D.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 "L.R. 34/08, art. 4 comma 1 lett. b e art. 21 comma 3 lett. a. Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli Soggetti attuatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";
- D.G.R. n. 30-4008 dell'11 giugno 2012 "L.R. 34/08, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli Soggetti attuatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco";
- D.G.R. n. 74-5911 del 3 giugno 2013 "LR34/08 Artt. 38-41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento-reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti.";
- D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014 "Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento. Approvazione delle "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria";
- D.G.R. n. 34-521 del 3 novembre 2014 "Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano regionale Garanzia Giovani. Indirizzi per la formulazione e bandi regionali in attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani anni 2014-2015, di cui alla DGR n. 22-7493 del 23 aprile 2014";
- D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014, "Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014.";
- D.G.R. n. 32-1685 del 6 luglio 2015, "Approvazione diretta sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – anno formativo 2015/16. Spesa prevista Euro 42.000.000,00 Bilancio pluriennale 2015-2017";
- D.D. 12 novembre 2009 n. 629 "Approvazione ed adozione di parametri dei costi ammissibili ad un contributo del FSE (Art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009;
- D.D. 9 novembre 2011, n. 627 Aggiornamento del documento "Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" approvato con D.D. n. 31 del 23/01/2009;
- D.D. 18 gennaio 2011 n. 9 di approvazione del "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013, versione del 2 novembre 2010;
- D.D. 5 luglio 2012 n. 383 "DGR 30-4008 del 11/06/2012 – disciplina dell'accreditamento dei servizi al lavoro, modulistica di domanda per l'iscrizione all'elenco, definizione delle evidenze a

dimostrazione del possesso dei requisiti, modalità di controllo e scheda per la valutazione di elementi qualitativi”;

- D.D. 11 novembre 2013 n. 643 Allegato B “Applicazione della metodologia di calcolo per la valorizzazione a risultato del servizio A6 Incontro domanda/offerta di lavoro”;
- D.D. 4 febbraio 2014 n. 61 di approvazione di specifiche Linee Guida per gli operatori dei servizi, finalizzate al presidio dei processi di erogazione: Sistema Informativo Lavoro – I servizi di politica attiva della Regione Piemonte;
- D.D. 29 maggio 2014, n. 397 “Approvazione del Piano di attuazione regionale di cui alla D.G.R n. 22 - 7493 del 23/04/2014 di approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani anni 2014-2015 e approvazione dello schema di Piano di attuazione regionale”;
- D.D. 16 luglio 2014, n. 503 “Piano di Attuazione regionale per la realizzazione della Iniziativa Europea per l' Occupazione dei Giovani allegato alla DD n. 397 del 29/05/2014. Modifiche e integrazioni. Approvazione versione definitiva”;
- D.D. 20 gennaio 2015, n. 12 “Approvazione del bando e delle Linee guida per l'erogazione del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in attuazione della Direttiva Pluriennale per l'attuazione del Piano regionale “Garanzia Giovani” di cui alla DGR 34-521 del 3/11/2014.

1 PREMESSA

La Regione Piemonte con la Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale Garanzia Giovani “Atto di Indirizzo per la formulazione dei Bandi regionali periodo 2014 - 2018” (DGR n. 34 – 521 del 3 Novembre 2014) ha inteso promuovere un modello innovativo di attuazione delle politiche finalizzate all’inserimento lavorativo dei giovani, nel rispetto dei principi del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani”. Tale modello, riconduce ad una strategia unitaria tutte le misure atte a perseguire gli obiettivi della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 e gli indirizzi già resi pubblici a livello nazionale.

In tale contesto di programmazione si inserisce la decisione della Direzione Regionale Coesione Sociale di ampliare la gamma di opportunità a disposizione dei giovani piemontesi che si trovano nella condizione di NEET, mettendo a disposizione un intervento sperimentale denominato **Progetto straordinario Garanzia Giovani Disabili – GGD**. Tale intervento è rivolto a soggetti ad alto rischio di esclusione sociale ed è finanziato a valere sul **Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (FRD)**. Il Progetto straordinario Garanzia Giovani Disabili si configura quindi come una delle azioni collegate al programma Garanzia Giovani e intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali che la Regione Piemonte ha fissato nel Piano Regionale di Attuazione approvato con D.D. n. 397 del 29 Maggio 2014 e modificato con DD n. 503 del 16 Luglio 2014.

La Direzione Regionale Coesione Sociale, a cui fa capo la **regia e titolarità gestionale** del Progetto straordinario Garanzia Giovani Disabili, adotta sul presente Atto di Indirizzo le stesse regole gestionali dei programmi a valere sul Fondo Sociale Europeo per uniformità con gli altri atti di politica attiva del lavoro. La Regione Piemonte provvederà altresì ad individuare le modalità di raccordo delle nuove azioni con gli Atti di programmazione in essere e che saranno programmati a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili e sul POR FSE 2014-2020. Servizi complementari, quali ad esempio servizi di carattere socio-sanitario o formativi, potranno quindi

integrare il percorso di politica attiva e accompagnare il **progetto di vita** dei destinatari dell'intervento.

La Regione Piemonte si avvarrà del supporto tecnico di Agenzia Piemonte Lavoro per la gestione, la realizzazione e il monitoraggio dell'intervento.

2 INQUADRAMENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il Progetto Straordinario Garanzia Giovani Disabili - GGD intende aumentare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani NEET con disabilità e si basa sui seguenti principi:

- livelli essenziali di servizio uniformi su tutto il territorio regionale;
- presa in carico globale della persona disabile, realizzata anche grazie al coinvolgimento della rete dei servizi sociali, assistenziali e sanitari;
- collaborazione fra Centri per l'Impiego e Operatori accreditati per i servizi al lavoro nella fase di attuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro;
- personalizzazione degli interventi e possibilità di attivare misure integrative e complementari al percorso di politica attiva del lavoro.

I percorsi finanziati intendono favorire, attraverso esperienze in impresa, l'inclusione socio-lavorativa di giovani disabili mediante azioni di:

- orientamento specialistico: il servizio è finalizzato all'individuazione del bisogno della persona, alla messa in evidenza delle sue competenze e alla definizione del progetto professionale;
- accompagnamento al lavoro e ricerca attiva: il servizio è mirato allo svolgimento di attività specifiche per il target disabili, quali l'analisi del posto e dell'ambiente di lavoro tramite visita in azienda, e alla ricerca di un'impresa ospitante (sia in caso di tirocinio sia in caso di assunzione);
- tutoraggio all'inserimento del giovane in impresa (sia in caso di tirocinio sia in caso di assunzione).

Per tutta la durata del percorso, il giovane, in relazione al suo fabbisogno professionale individuale, può essere indirizzato verso misure che rafforzino le sue competenze professionali, quali in primis quelle di **formazione breve e finalizzata** all'inserimento in impresa (Direttiva Mercato del Lavoro, D.G.R. n. 32-1685 del 6 luglio 2015) e percorsi di sostegno alla creazione di impresa e autoimprenditorialità.

Considerata l'eterogeneità della platea dei destinatari potenziali di questo intervento, un ruolo fondamentale di informazione, supporto e orientamento sarà svolto in questa fase dalla **rete territoriale** degli attori che istituzionalmente operano sia nell'ambito della disabilità sia nel settore delle politiche giovanili (in particolare i Centri per l'Impiego, i servizi socio-assistenziali, lavorativi, sanitari, educativi e formativi nonché il terzo settore e il privato sociale).

3 DESTINATARI

Il presente Atto di indirizzo si rivolge a giovani disabili che, al momento dell'adesione all'intervento, possiedono i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 16 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento del 16° anno e fino al giorno prima del compimento del 30° anno di età (29 anni e 364 giorni)¹;
- essere inoccupati o disoccupati;
- non essere inseriti in altre iniziative attivate nell'ambito della programmazione regionale o provinciale a sostegno del lavoro e della formazione;
- essere domiciliati in Regione Piemonte.

Si definisce come target prioritario di intervento i giovani che si trovano in condizione di *NEET*.

Si specifica che possono accedere ai percorsi di politica attiva del lavoro i giovani iscritti alle liste di Collocamento mirato del Centro per l'Impiego, anche nelle more dell'acquisizione del verbale sulle residue capacità lavorative ai sensi della L.68/99, ma in questo caso specifico possono essere realizzati unicamente i servizi di orientamento e ricerca attiva.

4 SOGGETTI ATTUATORI (BENEFICIARI)

4.1 Soggetti attuatori

Si definiscono ai fini del presente Atto i seguenti Soggetti attuatori:

- Centri per l'Impiego (CPI);
- Operatori accreditati per i servizi al lavoro (SAL), ai sensi della D.G.R. n. 30-4008 del 11 giugno 2012, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.2, candidati esclusivamente come singoli operatori.

L'adesione al presente Atto di Indirizzo da parte dei Centri per l'Impiego (CPI) avviene mediante Protocollo di Intesa tra le Province, la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte, mentre per gli Operatori accreditati per i servizi al lavoro (SAL) attraverso la presentazione della domanda di candidatura (vedi oltre al capitolo 8).

4.2 I requisiti di ammissibilità degli operatori

Gli Operatori accreditati per i servizi al lavoro (SAL) devono essere in possesso di requisiti specifici legati ad una comprovata capacità di gestire servizi al lavoro rivolti a **persone vulnerabili e a**

¹ La Legge 68/1999 all'art.1 comma 1 identifica fra i destinatari: "a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;"

rischio di discriminazione ed esclusione sociale quali le persone disabili², come da D.G.R. n. 66-3576 del 2012 – *Allegato: Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro - Precondizioni aggiuntive in riferimento a target complessi³*.

Tali precondizioni aggiuntive legate a target di particolare complessità riguardano:

- a) **precondizioni di rete:** l'Operatore SAL deve dimostrare la sua capacità d'integrarsi e collaborare con il CPI e i servizi territoriali dedicati all'inserimento nel mercato del lavoro delle persone vulnerabili;
- b) **precondizioni professionali:** l'Operatore SAL deve garantire la presenza di referenti per l'erogazione dei servizi (di seguito "referenti del caso") che siano in possesso di una comprovata esperienza nell'accompagnamento delle persone vulnerabili e nel loro inserimento al lavoro.

Nella tabella che segue sono esplicitati i requisiti di ammissibilità che rispondono alle indicazioni della DGR 66-3576 del 2012 e che innalzano gli standard minimi richiesti dalla DGR 30-4008 del 2012 agli operatori SAL che svolgano servizi al lavoro rivolti ai destinatari del presente atto di indirizzo.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ RICHIESTI AGLI OPERATORI SAL (D.G.R. n. 66-3576 del 2012 – <i>Allegato: "Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro - Precondizioni aggiuntive in riferimento a target complessi"</i>)	
a) Requisiti di rete relativi all'Operatore SAL	L'Operatore SAL deve fornire evidenza di essere in rete e collaborare con i servizi territoriali che si occupano d'inclusione socio-lavorativa delle persone vulnerabili e a rischio di discriminazione ed esclusione sociale quali le persone disabili. La rete, ai fini del presente Atto, è rappresentata da servizi socio-assistenziali, lavorativi, sanitari, educativi e formativi nonché dal terzo settore e dal privato sociale.

² Si fa riferimento alla definizione presente nel POR 2014-2020.

³ Sono fatti salvi i requisiti richiesti dalla D.G.R. 60 - 12707 del 30.11.2009 relativi ai progetti destinati a disabili psichici.

<p>b) Requisiti professionali relativi ai referenti dell'erogazione dei servizi alla persona</p>	<p>Le persone referenti dell'erogazione dei servizi alla persona devono essere in possesso di una comprovata esperienza nell'accompagnamento di persone vulnerabili e a rischio di discriminazione ed esclusione sociale quali le persone disabili. Tale esperienza è documentabile attraverso il possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diploma di laurea e un anno di esperienza in attività di diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento, analisi delle esperienze formative e professionali delle persone vulnerabili, coordinamento e gestione organizzativa di percorsi di inserimento o re-inserimento lavorativo rivolti a persone vulnerabili maturata nel settore dei servizi al lavoro e/o orientamento/formazione professionale/cooperazione sociale <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diploma di laurea e tre anni di esperienza in attività di diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento, analisi delle esperienze formative e professionali delle persone vulnerabili, maturata in altri settori <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diploma di istruzione secondaria di secondo grado/qualifica professionale e tre anni di esperienza in attività di diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento, analisi delle esperienze formative e professionali delle persone vulnerabili, coordinamento e gestione organizzativa di percorsi di inserimento o re-inserimento lavorativo rivolti a persone vulnerabili maturata nel settore dei servizi al lavoro e/o orientamento/formazione professionale/ cooperazione sociale <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diploma di istruzione secondaria di secondo grado/ qualifica professionale e cinque anni di esperienza in attività di diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento, analisi delle esperienze formative e professionali delle persone vulnerabili, maturata in altri settori <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dieci anni di esperienza con le persone vulnerabili in attività di diagnosi dei bisogni formativi e di orientamento ed esperienza anche attraverso la partecipazione a progetti regionali, nazionali ed europei.
---	--

Per garantire una presa in carico di qualità del giovane disabile e favorire la stabilità nella relazione fra referente del caso e destinatario, gli operatori SAL devono:

- garantire che il referente del caso sia inserito in modo organico nell'attività dell'ente;
- dichiarare il numero massimo di utenti che ogni referente del caso avrà in carico.

Si specifica che i Centri per l'Impiego, in qualità di Enti istituzionali competenti in materia (legge 68/99), si considerano in possesso dei requisiti di cui sopra; la Regione procederà unicamente alla valutazione dell'adeguatezza e coerenza del profilo professionale dei referenti del caso che realizzeranno le attività.

La Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte definirà nei successivi dispositivi di attuazione la modulistica necessaria alla presentazione dei requisiti di ammissibilità richiesti agli operatori SAL.

4.3 Il ruolo dei soggetti della rete

Il presente Atto intende valorizzare il ruolo e le competenze degli attori facenti parte della rete dei servizi sociali, sanitari, lavorativi, educativi e formativi che supportano a vario livello le persone con disabilità nei loro percorsi di inclusione sociale e di vita.

In particolare, gli attori della rete possono:

- indirizzare la loro utenza verso i servizi erogati dal progetto GGD;
- intervenire a supporto dei Centri per l'Impiego e operatori SAL nella fase di individuazione e presa in carico del giovane disabile (fasi descritte nel successivo capitolo 5);
- segnalare ad un soggetto attuatore del presente Atto di indirizzo giovani disabili loro utenti nonché opportunità di lavoro o tirocinio.

Si specifica che qualora gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali (ex art. 31 del D. Lgs 267/2000 T.U. ordinamento degli enti locali) decidano di operare quali Operatori accreditati ai servizi al lavoro possono, in quanto emanazione degli enti locali, accreditarsi ai servizi al lavoro operando con una sola sede locale (in deroga al requisito D.3 Allegato B della DGR n. 30/2012) e trattando unicamente i loro utenti, come normato dalla Delibera che approva il presente Atto che aggiunge un punto elenco all'art. 2 co. 3 dell'Allegato A della DGR n. 30/2012.

5 MODELLO DI FUNZIONAMENTO

Il modello di funzionamento prevede la presenza di tre fasi di realizzazione dell'intervento:

- l'individuazione dei destinatari;
- la presa in carico;
- la realizzazione del percorso di politica attiva.

5.1 Individuazione dei destinatari

I giovani possono accedere ai percorsi di politica attiva rivolgendosi ai Soggetti attuatori solo se in possesso dei requisiti di cui al capitolo 3 e se aderiscono a Garanzia Giovani Disabili tramite la registrazione al Portale nazionale Clic Lavoro e al Portale regionale Garanzia Giovani Piemonte.

Tutti gli operatori della rete (servizi socio-assistenziali, lavorativi, sanitari, educativi e formativi nonché il terzo settore e il privato sociale) che a vario titolo intercettano oppure hanno in carico

giovani con disabilità possono promuovere i percorsi di politica attiva previsti dal progetto GGD segnalando i giovani direttamente ai Soggetti attuatori (Centro per l'Impiego e Operatori SAL).

Fondamentale in questa fase è il raccordo con l'Ufficio di Collocamento Mirato per quanto concerne la verifica delle informazioni relative alle caratteristiche socio-professionali del disabile e l'accesso a tali informazioni è concesso unicamente ai Soggetti attuatori del presente Atto in funzione della fase di selezione del giovane disabile.

5.2 Presa in carico e orientamento di 1° livello

Il Centro per l'Impiego effettua il servizio di presa in carico del giovane, accerta il possesso dei requisiti di ammissione, svolge un'attività di orientamento di primo livello e supporta il giovane nella scelta dell'operatore che erogherà i servizi di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro. Si precisa che la decisione ultima in merito alla scelta dell'operatore è in capo al giovane.

Si forniscono alcuni criteri che i CPI utilizzeranno a supporto alla scelta del giovane e che mettono in trasparenza le modalità di abbinamento con l'operatore che realizzerà i percorsi. In via generale la scelta avviene nei seguenti modi:

- segnalazione del giovane al CPI da parte degli operatori della rete territoriale; in questo caso il CPI supporterà il giovane nella scelta dell'operatore, tenendo conto delle eventuali indicazioni provenienti dagli operatori della rete che lo hanno segnalato;
- segnalazione del giovane al CPI da parte dei Soggetti attuatori del presente Atto di Indirizzo; in questo caso il CPI supporterà il giovane nella scelta dell'operatore e di preferenza sarà l'operatore che lo ha segnalato;
- giovane scelto direttamente dal CPI; in questo caso il giovane insieme al CPI sceglierà l'operatore che erogherà il percorso.

Il CPI, in ragione della sua funzione istituzionale, nei casi in cui il giovane non fornisca indicazioni in merito, lo supporterà nella scelta dell'operatore, rispettando i seguenti due principi:

- a) all'interno dell'ambito territoriale di propria competenza (province e area metropolitana di Torino) il CPI deve garantire che tutti i Soggetti attuatori (Operatori SAL e CPI) siano abbinati a rotazione ai giovani presi in carico; prima di abbinare il giovane, il CPI deve verificare la disponibilità dell'operatore;
- b) stante la regola della rotazione, il CPI deve garantire un'equa e imparziale distribuzione dei giovani presi in carico su tutti i Soggetti attuatori.

Le successive disposizioni attuative del presente Atto di Indirizzo definiranno le modalità gestionali della fase di abbinamento del giovane all'operatore che realizza il percorso.

5.3 Il percorso di politica attiva e i servizi offerti


L'operatore, in base alle caratteristiche del giovane assegnato e ai fabbisogni professionali da questo espressi, costruisce un percorso personalizzato che può essere composto dei seguenti elementi:

- orientamento specialistico: il servizio è finalizzato all'individuazione del bisogno della persona, alla messa in evidenza delle sue competenze e alla definizione del progetto professionale;
- accompagnamento al lavoro e ricerca attiva: il servizio è mirato allo svolgimento di attività specifiche per il target disabili, quali l'analisi del posto e dell'ambiente di lavoro tramite visita in azienda, e alla ricerca di un'impresa ospitante (sia in caso di tirocinio sia in caso di assunzione);
- tutoraggio all'inserimento del giovane in impresa (sia in caso di tirocinio sia in caso di assunzione).

L'operatore valuta quale di questi elementi andranno a comporre il progetto individuale del giovane e ha la facoltà di attivare direttamente l'inserimento in impresa.

I giovani che a 6 mesi dalla Presa in carico non siano stati inseriti in impresa, tornano in carico al Centro per l'Impiego e sono inseriti nel Bacino di selezione. L'inserimento nel Bacino di selezione permette di attivare il Percorso di garanzia che prevede la possibilità per tutti i Soggetti attuatori (Centro per l'Impiego e Operatori SAL) di selezionare il disabile per percorsi d'inserimento al lavoro o in tirocinio.

Il Centro per l'impiego può altresì valutare la possibilità d'inserire il giovane all'interno di un'altra misura a valere su altri atti di programmazione regionale, in particolare indirizzarlo verso le misure ordinarie del **Fondo Regionale Disabili** e i percorsi di **formazione breve e finalizzata** all'inserimento lavorativo (Direttiva Mercato del Lavoro 2014 – 2020), al termine della quale sarà possibile accedere ai servizi di attivazione del tirocinio e inserimento al lavoro.



Il presente intervento sarà oggetto di monitoraggio e controllo costante della sua attuazione, sia in fase di verifica dei requisiti in ingresso, sia durante la realizzazione delle azioni. In particolare, saranno oggetto di osservazione le performance dei Soggetti attuatori in termini di qualità dei percorsi erogati, correttezza, trasparenza dell'azione e collaborazione con la rete (vedi cap. 10).

6 AZIONI AMMISSIBILI

Sono ammissibili, nell'ambito del presente Atto di Indirizzo, i servizi al lavoro e le misure di politica attiva descritte nei successivi paragrafi.

Il presente Atto di Indirizzo, come parte integrante del Piano Garanzia Giovani regionale (DGR n. 34/2014), è inserito nella dorsale Regione-Ministero della Garanzia Giovani Nazionale e risponde ai requisiti ivi richiesti, quali l'aggiornamento della Scheda Anagrafico Professionale (SAP), il *profiling* su Clic Lavoro, l'utilizzo del Piano di Azione Individuale e il rispetto delle regole relative agli 'stati dell'adesione'.

Le azioni ammissibili di cui al presente atto afferiscono al seguente asse programmatico del POR FSE 2014-2020:

Obiettivo	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Azione
-----------	-------------------------	---------------------	--------

tematico			
9. Inclusione sociale	9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	9i.7) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	9i.7.1) Interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, percorsi imprenditoriali, forme di tutoraggio,

6.1 Servizi al lavoro

Al giovane che ha accettato di partecipare ai percorsi di politica attiva proposti sono offerti i servizi al lavoro (Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro, DGR 66-3576 del 19 marzo 2012) descritti nel presente paragrafo.

Tali servizi sono strutturati in due percorsi consecutivi tra loro:

- un **percorso ordinario** rivolto a tutti i giovani che aderiscono ai percorsi, a cui sono offerti servizi di orientamento specialistico e l'attivazione di un tirocinio e/o di un inserimento al lavoro;
- un **percorso di garanzia** per tutti i giovani che dopo 6 mesi dall'adesione ai percorsi non sono stati inseriti in tirocinio e/o al lavoro, i quali possono essere selezionati da tutti i Soggetti attuatori per l'attivazione di tirocinio e inserimento al lavoro fino a chiusura dell'intervento.

Percorso ordinario: Percorso Ordinario	Servizi per il lavoro	Durata e tipologia	Soggetti attuatori
Individuazione dei destinatari e informazione	Prima informazione dei giovani e azioni di intercettazione del target Standard reg. A.1 e A.2	Gratuito	Attori della rete, CPI e Operatori SAL
Presa in carico (a sportello)	Orientamento di 1° livello Standard reg. A.3	Da un minimo di 2 a un massimo di 4 ore (individuale)	CPI
Orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro	Orientamento specialistico Standard reg. A.4	Da un minimo di 15 fino a un massimo di 20 ore (individuale e di gruppo)	CPI e Operatori SAL
	Ricerca attiva e azioni mirate all'attivazione tirocinio e lavoro (ad esempio le viste in impresa) Standard reg. A.5 1		

TIROCINIO e tutoraggio	Tutoraggio in tirocinio Standard reg. A 5.2	Fino a un massimo di 48 ore	CPI e Operatori SAL
LAVORO e tutoraggio	Incrocio D/O – inserimento al lavoro con contratto di durata pari o superiore a 6 mesi Standard reg. A.6	Servizio a risultato	CPI e Operatori SAL
	Tutoraggio all’inserimento al lavoro Standard reg. A 5.2	Fino a un massimo di 48 ore	

L’Ufficio di collocamento mirato presidia e valida il progetto di inserimento in impresa, sia esso finalizzato al tirocinio o al lavoro, verificando i requisiti delle aziende in cui è effettuato il tirocinio o attivato un contratto di lavoro per il giovane disabile. L’operatore (CPI e SAL) deve quindi raccordarsi con l’Ufficio di collocamento mirato dal momento in cui individua una possibile impresa disponibile all’inserimento del giovane.

Qualora a conclusione dei **primi 6 mesi** di attività al giovane non sia stata offerta un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro (tirocinio e/o assunzione), il giovane entra nel bacino di selezione. Il suo profilo sarà consultabile sia dai Centri per l’Impiego sia dagli Operatori SAL che potranno attivare le azioni previste nel percorso di garanzia. Il bacino di selezione sarà predisposto dalla Regione e la sua gestione sarà definita nelle disposizioni attuative del presente Atto di indirizzo.

Percorso di garanzia:

Percorso di garanzia	Servizi	Durata e tipologia	Soggetti attuatori
TIROCINIO e Tutoraggio	Orientamento specialistico Standard reg. A.4	Da un minimo di 2 a un massimo di 4 ore	CPI e Operatori SAL
	Tutoraggio del tirocinio Standard reg. A 5.2	Fino a un massimo di 48 ore	CPI e Operatori SAL
LAVORO e Tutoraggio	Orientamento specialistico Standard reg. A.4	Da un minimo di 2 a un massimo di 4 ore	CPI e Operatori SAL
	Incroccio D/O – inserimento al lavoro con contratto di durata pari o superiore a 6 mesi Standard reg. A.6	Servizio a risultato	
	Tutoraggio dell'inserimento al lavoro Standard reg. A 5.2	Fino a un massimo di 48 ore	

Nel percorso di garanzia i servizi di orientamento previsti sono ammissibili a finanziamento **unicamente nel caso si verifichi l'inserimento del giovane in impresa** (tirocinio o lavoro).

Si specifica che:

- nel caso di attivazione del **Tirocinio extracurricolare**, i Soggetti attuatori operano nel rispetto della disciplina nazionale (Linee Guida in materia di tirocini, di cui all'Accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome, Rep. atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013) e regionale di riferimento (D.G.R. n. 74-5911 del 3 giugno 2013 s.m.i. e D.G.R. n. 42-7397 del 7 Aprile 2014);
- per essere ammessi, i Tirocini extracurricolari devono avere una **durata minima pari a 3 mesi** e un durata massima coerente con quanto previsto dalla DGR 74-5911 del 2013 e dalla DGR 42-7397 del 2014;
- nel caso di **inserimento al lavoro** con un contratto di lavoro di **durata pari o superiore a 6 mesi**, il valore del servizio "a risultato" è forfettario e varia in funzione della tipologia contrattuale attivata (D.D. 643 del 11.11.2013);
- a partire dal momento dell'inserimento del giovane in azienda (tirocinio o lavoro), i Soggetti attuatori possono erogare il **servizio di tutoraggio** che ha una durata massima di 48 ore e che prevede almeno 1 ora di attività ogni 2 settimane; si ricorda che il servizio di tutoraggio del tirocinio deve essere comunque garantito per la sua intera durata (ai sensi delle discipline regionali in materia);
- in caso di assunzione del giovane disabile con un contratto di lavoro della durata di almeno 12 mesi, l'impresa potrà richiedere i **contributi** a valere sulle misure ordinarie del Fondo

Regionale Disabili e altresì accedere agli incentivi e sgravi contributivi previsti dal Governo per l'assunzione di giovani.

I servizi per il lavoro sopra richiamati si intendono ammissibili al finanziamento solo se erogati conformemente agli standard regionali dei servizi al lavoro (DGR 66 – 3576 del 19/03/2012). Nelle disposizioni attuative del presente Atto di Indirizzo saranno specificati i contenuti di dettaglio dei servizi per il lavoro che saranno realizzati, qualificandone contenuti e risultati attesi sul destinatario.

L'accesso e la fruizione dei servizi per il lavoro da parte dei destinatari delle azioni è a titolo gratuito. Si specifica inoltre che le azioni ammissibili a finanziamento non possono essere oggetto di transazione commerciale con le imprese coinvolte nei percorsi politica attiva (per analogia a quanto previsto dall'Allegato A, art. 10, DGR n. 30 del 2012).

La gestione delle attività ammesse al finanziamento prevede l'utilizzo del Piano di Azione Individuale (PAI).

6.2 Indennità per la partecipazione al tirocinio

Per i tirocini di durata pari o superiore a 3 mesi il presente Atto riconosce a valere sulle risorse pubbliche un contributo a copertura dell'indennità di tirocinio.

Il contributo pubblico copre fino ad un massimo di € 600,00 mensili per una spesa complessiva massima di €3.000,00 per l'intero periodo di tirocinio, comprese le proroghe.

Si specifica che per i tirocini che comportino l'assolvimento dell'obbligo previsto dalla L. 68/99, il contributo pubblico a copertura dell'indennità è di massimo €3.000,00 e viene corrisposto solo nel caso in cui vi sia l'assunzione del giovane al termine del tirocinio nella stessa impresa con un contratto pari o superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato⁴.

Nel caso in cui il progetto formativo preveda una durata complessiva, comprese proroghe, che comporta un impegno del tirocinante superiore al contributo pubblico, la restante parte dell'importo dovuto ai sensi delle discipline regionali è corrisposta dal soggetto ospitante.

Si precisa che nel caso di tirocini di durata nominale inferiore a 3 mesi:

- l'indennità dovuta ai sensi delle discipline regionali deve essere garantita dal soggetto ospitante;
- i servizi di tutoraggio non sono ammissibili al rimborso.

7 RISORSE DISPONIBILI E SPESE AMMISSIBILI

La dotazione finanziaria complessiva del presente Atto è pari a **€ 3 milioni** a valere sul Fondo Regionale Disabili per il periodo 2015-2017. Si ricorda che il presente Atto di Indirizzo è finanziato nell'ambito di una più ampia azione sperimentale regionale che finanzia anche percorsi di

⁴ Le regole adottate sul presente Atto di Indirizzo sono coerenti con quelle della garanzia Giovani nazionali, ma si decide di incentivare la fase di inserimento al lavoro del giovane.

formazione finalizzata rivolta alle persone disabili a valere sulla Direttiva Mercato del Lavoro 2014 - 2020 (D.G.R. n. 32-1685 del 6 luglio 2015).

Le risorse sono destinate al rimborso dei servizi al lavoro e delle indennità di tirocinio.

Gli interventi previsti dal presente Atto sono finanziabili fino ad esaurimento delle risorse, ferma restando la possibilità per la Regione Piemonte di rifinanziamento.

Con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (art. 2 del Reg. n. 1303/2013) in ordine al concetto di operazione, le operazioni ammissibili previste dal presente Bando sono l'insieme dei Piani di Azione Individuali riferiti allo stesso operatore e alla stessa fonte di finanziamento.

7.1 Determinazione della spesa, consuntivo dei costi e domande di rimborso

Il valore massimo del singolo percorso personalizzato di politica attiva del lavoro erogabile al giovane disabile è determinato dai seguenti elementi.

- l'applicazione dell'UCS (Unità di Costo Standard relative ai servizi al lavoro), come definite con Determinazione n. 629 del 12.11.2009), per i servizi al lavoro rimborsabili "a processo":
 - in forma individuale, pari a € 35/h
 - in piccoli gruppi, pari a € 26/h
- il valore del servizio a "risultato", come definito dalla D.D. 643 del 11 novembre 2013, variabile in funzione della tipologia contrattuale attivata:
 - contratto a tempo indeterminato e in apprendistato pari a € 1.388
 - contratto a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi € 1.006
- il valore dell'indennità di tirocinio che ha un valore massimo di € 3.000.

I costi dei servizi al lavoro rimborsabili in modalità "a processo" sono riconosciuti sulla base dell'effettiva erogazione dei servizi mentre i costi dei servizi rimborsabili "a risultato" sono riconosciuti sulla base della documentazione relativa all'assunzione del destinatario.

8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL'OPERATORE

L'adesione al presente Atto da parte dei Soggetti attuatori (CPI e Operatori SAL) per i servizi al lavoro avviene:

- per i Centri per l'Impiego mediante la stipula di un **Protocollo di Intesa** tra le Province/Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte, salva diversa indicazione nelle disposizioni attuative del presente Atto di indirizzo;
- per gli Operatori privati accreditati SAL attraverso la **presentazione di domanda** di candidatura per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti attuatori idonei a operare nell'ambito dei servizi di cui al presente Atto.

Le Province/Città Metropolitana di Torino e gli Operatori SAL, al momento rispettivamente della firma del Protocollo di Intesa o della presentazione della domanda, devono indicare presso quali sedi intendono svolgere il servizio. Si specifica che le sedi indicate devono essere in regola relativamente ai requisiti definiti dal *Criterio B: "Capacità logistiche"* di cui alla Determinazione n. 383 del 5.7.2012, in particolare al requisito *B.5 "Assenza di barriere architettoniche al fine di assicurare l'accessibilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione e dei locali destinati all'erogazione dei servizi"*.

I Soggetti attuatori possono candidarsi esclusivamente come singoli.

La Regione Piemonte approva e pubblica sul proprio sito l'elenco dei Centri per l'Impiego e gli Operatori SAL abilitati ad operare sulle misure previste dal presente Atto e periodicamente procede ad un aggiornamento di tale elenco in relazione a nuove candidature o rinunce e a provvedimenti di revoca adottati da parte dell'Amministrazione regionale. A seguito della pubblicazione dell'elenco, i Centri per l'Impiego e gli Operatori SAL possono avviare le attività.

I requisiti di ammissibilità degli Operatori, soggetti attuatori degli interventi finanziati dal presente Atto di indirizzo, saranno oggetto di valutazione da parte della Regione Piemonte in conformità con le procedure e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal CdS del FSE 14-20 il 12/06/2015.

9 OBBLIGHI, CONTROLLI E REVOCHE

Gli interventi del Progetto GGD saranno oggetto di una costante attività di controllo realizzata dalla Regione Piemonte.

9.1 Obblighi del Soggetto attuatore

Le disposizioni inerenti gli obblighi dei Soggetti attuatori e le relative sanzioni in caso di inadempienze devono fare riferimento a quanto indicato nel documento "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" approvate con DD n. 627 del 9.11.2011 e ss.mm.ii. e da quanto disposto dalla disciplina regionale dell'accreditamento.

10 AZIONI A SUPPORTO DELL'ATTIVAZIONE E DEL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi del Progetto GGD saranno oggetto di un'attività di monitoraggio, realizzata dalla Regione Piemonte mediante i propri sistemi informativi e gestionali, con il supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di:

- verificare lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle misure previste;
- misurare i risultati raggiunti dagli interventi;
- misurare le performance dei Soggetti attuatori;
- attivare indagini sulla soddisfazione dei giovani coinvolti;
- garantire la disponibilità del corredo informativo necessario alla valutazione degli effetti delle misure.

In considerazione della natura sperimentale dell'intervento, la Regione Piemonte attiverà azioni positive verso la rete dei Soggetti attuatori e degli stakeholder interessati alle politiche a sostegno dell'inclusione sociale delle persone disabili al fine di seguire la sperimentazione oggetto della presente Atto di indirizzo. Le evidenze dell'attività di monitoraggio e valutazione degli interventi saranno infatti adeguatamente condivise e discusse con il sistema del partenariato socio-economico, in particolare la Commissione Regionale per l'Impiego, i CPI e gli interlocutori istituzionali coinvolti nell'attuazione del Progetto GGD. Esse saranno inoltre condivise con i Soggetti attuatori, anche al fine di verificare la sostenibilità futura dell'intervento.